



PARERE MOTIVATO
n. 34 del 26 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi per la Riclassificazione delle aree edificabili - Varianti Verdi. Comune di Santa Maria di Sala (VE). Riesame a seguito parere VAS n. 141 del 04.10. 2018

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 25 Febbraio 2019 prot. n.76990;

CONSIDERATO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 141 del 04.10.2018, ha ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare necessitasse di un approfondimento istruttorio da parte del proponente finalizzato ad individuare in modo certo e univoco le istanze da sottoporre al parere della Commissione VAS, a termini di legge e secondo la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11.02.2016;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Santa Maria di Sala con nota pec, acquisita al prot. regionale n. 56960 del 11.02.2019, relativa alla Variante al Piano degli Interventi per la Riclassificazione delle aree edificabili - Varianti Verdi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 79234 del 21.08.18 assunto al prot. reg. al n. 343308 del 21.08.18 di ARPAV;
- Parere n. 59388 del 21.08.18 assunto al prot. reg. al n. 343305 del 21.08.18 di Veritas;
- Parere del 27.08.18 assunto al prot. reg. n. 348403 del 27.08.18 dell'ULSS 3,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 142/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la Variante riguarda il "P. I. 2° fase - aree verdi 2016 - Riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria e siano rese inedificabili" ai sensi dell'art. 7 L. R. n. 4 del 16.03.2015.

Complessivamente all'Amministrazione comunale sono pervenute n. 16 richieste di riclassificazione assentite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2016 e n. 5 "osservazioni" anch'esse ascrivibili ad istanze di riclassificazione. Le aree considerate nella Variante Parziale in argomento, sono riclassificate da Zona Residenziale di Espansione C1.1 e da Zone per l'Edificazione Diffusa a Zona Agricola, con stralcio della potenzialità edificatoria residenziale.

La Variante era già stata esaminata dalla Commissione regionale per la VAS la quale, con parere n. 141 del 04.10.2018, aveva evidenziato, per taluni ambiti, alcune incoerenze nella riclassificazione proposta. In data 18.01.2019 si è tenuto presso gli uffici regionali un incontro di approfondimento con l'Amministrazione Comunale finalizzato a meglio chiarire i contenuti del parere VAS n. 141/2018. Nel dar seguito a quanto emerso nell'incontro, il Comune di Santa Maria di Sala con nota pec, acquisita al prot. regionale n. 56960 del 11.02.2019, ha fatto pervenire le seguenti precisazioni che testualmente si riportano:

"Chiarimenti e proposta di esclusione dalla variante della scheda n. 4 e della scheda n. 16.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare relativo la variante al Piano degli Interventi per la Riclassificazione delle Aree Edificabili - Varianti Verdi - nel comune di Santa Maria di Sala, in seguito ad un confronto con il valutatore incaricato [...], si evidenzia:



- che il Rapporto Ambientale, in considerazione delle motivazioni urbanistiche richiamate anche dall'Amministrazione, ha tenuto in considerazione e, quindi, adeguatamente valutato sia le istanze pervenute (n. 16) oggetto di variante in adozione sia le istanze pervenute dopo l'adozione (n. 5) quali osservazioni. Sono state pertanto tutte adeguatamente oggetto del Rapporto Ambientale inviato alla Regione ed agli altri Enti competenti.
- che in sede di osservazioni l'Ufficio Tecnico ha provveduto a predisporre un'osservazione urbanistica, prot. n. 0002906 del 11.02.2019, ... , che evidenzia come le schede n. 4 e n. 16 non siano più da considerare sotto il profilo urbanistico e che le stesse di fatto verranno stralciate dal progetto di variante e dunque sono da considerarsi da "non valutare" da parte della Commissione Regionale V.A.S.
- che lo stralcio delle due schede, n. 4 e n. 16, non altera gli esiti valutativi del rapporto ambientale predisposto."

Nel Rapporto ambientale preliminare non sono evidenziati possibili impatti ed effetti significativi derivanti dalle trasformazioni urbanistiche proposte con la Variante in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 Febbraio 2019 dalla quale emerge che, esaminati gli atti, comprensivi del Rapporto Ambientale Preliminare e tenuto conto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione comunale con nota pec, acquisita al prot. regionale n. 56960 del 11.02.2019, la "Variante al Piano degli Interventi per la riclassificazione delle aree edificabili - varianti verdi", in Comune di Santa Maria di Sala, non debba essere sottoposta a VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che venga prescritto che negli ambiti riclassificati in aree agricole siano applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate e le indicazioni e/o prescrizioni previste nella relazione istruttoria tecnica VincA 142/2018;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi per la Riclassificazione delle aree edificabili - Varianti Verdi nel Comune di Santa Maria di Sala in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;



- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.
- Devono essere applicate, limitatamente all'ambito riclassificato in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione nonché dalla disciplina ordinaria vigenti in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine